

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME QUARTO.



TORINO 1800.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI.

12 Termidoro (31 luglio)

3

Decreto per lo stabilimento d'una Commissione Ecclesiastica.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Intimamente persuasa, che non si possono ottenere le virtù sociali dall'universalità dei Cittadini, se la loro condotta non è diretta dai principj della Religione, che professano, come quella che sola può supplire alla imperfezione delle Leggi civili, e contenere il Popolo nei giusti limiti dell'onesto: convinta dall'esperienza, che per ritrarre siffatti vantaggi dalla Religione è d'uopo d'affidarne gli importanti ufficj a Cittadini distinti per sapere, e vero patriottismo, e che non potrebbe ottenere un tale oggetto, senza chiamare in suo ajuto i lumi di persone conosciute pei loro talenti, e soda virtù;

DECRETA :

1. È stabilita nel Comune di Torino una Commissione Ecclesiastica di nove soggetti.

2. Essi sono li Cittadini

FERRERO ex-Economo Gen. Presidente.
BORGHESI Vicario Generale di Novara,
GAUTIER Commissario del Governo
nell' Università Nazionale.

GIORDANO ex-Paroco di s. Rocco.
GONETTI Vicario Gen. Arcivescovile.
RIGNONE Canonico nella Metropolitana.
TESTA già vice-Curato di s. Rocco.
VIRGINIO Preposto de' Barnabiti.
USSEGLIO Paroco di s. Martiniano.
MARAZZI Professore di Rettorica, Segr.

3. Questa Commissione si radunerà in casa del Presidente almeno due volte per ciascuna decade per trattarvi degli oggetti, su quali sarà invitata dalla Commissione di Governo.

4. Sarà sua principale incumbenza d'informarsi dei costumi, qualità, e civismo di tutti li Funzionarj Ecclesiastici del Piemonte, e di far presenti alla Commissione di Governo i soggetti degni della pubblica confidenza, e meritevoli delle cariche, le quali o sono, o saranno per rendersi vacanti.

5. Essa proporrà pure alla Commissione di Governo quelle misure, e que' progetti, che stimerà necessarj per rivolgere al maggior bene della Patria le istituzioni ecclesiastiche, e renderle il sostegno del sistema di Libertà, ed Eguaglianza.

6. Essa potrà nominarsi in tutte le Province del Piemonte, ed in tutti que' Comuni, che stimerà convenienti, dei Commissarj corrispondenti, li quali possano renderle conto di tutto ciò, che riguarda il culto nelle Province, o Comuni di loro residenza.

7. Essa presenterà alla Commissione di Governo fra tre decadi la nota di tali Commissarj corrispondenti per la sua approvazione.

8. Il Segretario, e lo Scritturale, che la Commissione nominerà, verranno stipendiati dalla Nazione.

9. Questa Commissione corrisponderà direttamente col Reggente la Segreteria degli affari interni, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino dal palazzo di Governo li 12 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (31 luglio 1800.)

BAUDISSON P.

CEPPI per il Segr. gen.

13 Termidoro (1 agosto)

Decreto per la creazione d'un' Amministrazione de' beni Nazionali.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Considerando, che per vegliare all'indennità della Nazione nelle operazioni economiche, relative all'alienazione, e conservazione de' beni Nazionali, è necessario lo stabilimento di un'Amministrazione composta d'individui, che all'attività, ed alle cognizioni necessarie uniscano una distinta probità, ed interessamento pel pubblico bene;

Sentito il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

1. È creata, sotto l'ispezione del Ministro delle Finanze, un' Amministrazione de' beni Nazionali.

2. Ella è composta dei Cittadini

MORETTI ex-Intendente Generale.
CAPELLO ex-Intendente Generale.
VALLE.

BERTETTI già Impiegato all'Econ.
PROVANA.

3. L'Amministrazione si congrega nel locale, che le sarà designato dall'Architetto Nazionale.

4. Essa organizza senza ritardo il suo Ufficio, che sarà composto di due Segretarij, due Scritturali, un Architetto liquidatore, ed uno Spedizionario.

5. Vi sarà in ciascun Comune capoluogo di Provincia un Agente di beni Nazionali.

6. Gli Agenti saranno nominati dalla Commissione di Governo.

7. Essi prestano cauzione.

8. Gli Agenti vegliano perchè nelle vendite, affittamenti, coltura, e conservazione de' beni Nazionali non seguano abusi a pregiudizio della Nazione; ed inoltre perchè alle epoche stabilite siano versati nelle Tesorerie Provinciali, o generali i fitti, canoni, e generalmente i prodotti tutti de' beni Nazionali esistenti nella Provincia.

9. Gli Agenti corrispondono coll'Amministrazione.

10. L'Amministrazione fa i suoi rapporti al Ministro delle Finanze.

11. Esso la presiede quando si reca alle congreghe dell'Amministrazione; vi farà intervenire ogni volta che lo crederà un Membro del suo Ufficio.

12. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino dal palazzo di Governo li 13 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (1 agosto 1800 v. s.)

BAUDISSON Presidente.

RAMUSATI Segr. gen.

20 Termidoro (8 agosto)

Decreto che stabilisce diversi magazzini per ritirare le granaglie.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Considerando essere conveniente di dare ai Cittadini, che debbono pagare le imposizioni a mente dei §§. 1 e 28 della Legge 15 corrente termidoro le massime facilità coerentemente al §. 44 di detta Legge;

DECRETA:

1. Li magazzini pel ritiramento delle granaglie, e risi, di cui nel §. 44 della Legge 15 termidoro corrente sono stabiliti nelle Comuni di

NOVARA,

VERCELLI,

TRINO,

VALENZA,

MORTARA,

VOGHERA,
TORINO,
BRA.

2. Tanto il grano, quanto il riso dovranno essere di buona qualità mercantile.

3. Sarà preciso dovere dei Ricevidori preposti a detti magazzini, sotto la loro responsabilità, di esaminare le dette granaglie, e di rifiutarle, ove non siano della qualità accennata.

4. Saranno le medesime valutate al prezzo corrente nel giorno della fattane rimessione, da accertarsi mediante certificato della Municipalità del luogo.

5. Dovranno li Ricevidori spedire al Contribuente una bolletta in istampa da tagliarsi dalla matrice, che si custodirà dal Ricevidore, nella qual bolletta verrà annotata la quantità delle granaglie introdotte, il prezzo, a cui saranno valutate, ed il giorno della rimessione.

6. Tale bolletta dovrà dal Contribuente assieme al certificato della Comunità, di cui al §. 4, presentarsi all'Ufficio d'Intendenza, a cui è soggetto, e questa visata dall'Intendente verrà presentata al Tesoriere della Pro-

vincia, il quale spedirà al Contribuente l'opportuna quitanza per l'ammontare della somma, cui saranno state valutate le granaglie.

7. I Ricevidori terranno un conto dettagliato di dette granaglie, e ne trasmetteranno settimanalmente uno stato al Ministro delle Finanze.

8. I Ricevidori saranno muniti delle opportune istruzioni dal Ministro delle Finanze, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino dal palazzo di Governo li 20 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (8 agosto 1800 v. s.)

Segnato BAUDISSON P.

RAMUSATI Segr. gen.

21 Termidoro (9 agosto)

Invito a chi volesse attendere alla
compra di diverse piante.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L'ARCHITETTO

NAZIONALE

Autorizzato dalla Commissione di Governo con decreto delli 16 corrente termidoro anno 8 (4 agosto 1800 v.s.) ad esporre in vendita un numero di piante da abbattefsi nel Parco, e luoghi della Venaria Torinese per il pagamento delle spese necessarie all'esecuzione del decreto dei 13 stesso mese relativo all'abbattimento, condotta, mano d'opera di quelle richieste per l'approvvigionamento del Genio Francese nella Cittadella di Torino, invita perciò qualunque volente attendere alla compra di dette piante divise in tanti lotti composte di num. 100 piante caduno, di comparire

in quest'Ufficio delle fabbriche, e fortificazioni alli 28 dell'andante termidoro (16 agosto 1800 v. s.) dove si delibereranno a favore dell'ultimo miglior offerente; con dichiarazione, che il pagamento d'esse si farà alla stipulazione del contratto nella Tesoreria generale spirati li fatali, che si restringono a giorni otto dopo il primo deliberamento.

Torino dall'Ufficio li 21 termidoro
anno 8 Repub. (9 agosto 1800.)

SCHIAVINI Segr.

23 Termidoro (11 agosto)

Notificanza riguardo alle Gabelle del
sale, e del tabacco.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA CAMERA NAZIONALE DE' CONTI.

Nelle notorie strettezze delle Finanze il ben pubblico esige, che, insinatan-
tochè le circostanze permettano di rior-
dinare intieramente il sistema delle im-
posizioni, si mantenga illesa la perce-
zione degli antichi dritti di Gabella, e
segnatamente di quelli del sale, e del
tabacco, i quali riescono tanto meno
sensibili, quanto che sono più ripartiti
e proporzionati alla consumazione.

Quindi la Commissione di Governo
del Piemonte considerando essersi intro-
dotti gravi abusi pregiudiciali all'eser-
cizio delle Gabelle, ed essere perciò
necessario di richiamare all'osservanza
le Leggi veglianti a tale riguardo, ci
ha con decreto delli 21 del corrente

termidoro invitati a rendere noto al Pub-
blico con manifesto nostro quanto infra.

1. Che le anzidette Leggi debbono
puntualmente osservarsi, ed eseguirsi,
e particolarmente rispetto alle Gabelle
del sale, e del tabacco, che dovranno
esattamente osservarsi nelle Provincie,
ove furono rispettivamente pubblicati
gli editti 14 gennajo 1720, e 9 settem-
bre 1733, 24 ottobre 1738, e 29
aprile 1772, ed in ordine alla Gabella
del tabacco, l'altro editto delli 28 feb-
brajo 1752.

2. Fra tutto il corrente agosto v. s.
dovrà chiunque avere consegnato, ed
effettivamente rimesso ai banchi del sale,
e magazzini dei tabacchi, ed ai rispet-
tivi preposti tutto il sale, e tabacchi
di qualunque sorta, che si troverà ad
avere non procedenti dalle Gabelle,
mediante la ricevuta, che verrà spedita
dai medesimi preposti, sulla presenta-
zione della quale verrà indilatamente
provvisto dall'Azienda delle Gabelle per
il pagamento dei prezzi, che verranno
fra i consegnanti, ed i rispettivi preposti
convenuti, ed in difetto arbitrati dai
rispettivi Conservatori generali, e par-
ticolari delle Gabelle Nazionali.

3. Il pagamento verrà fatto dagli

stessi banchieri, e preposti, cui verrà consegnato il sale, ed il tabacco sui fondi presso loro esistenti, o sui primi fondi, che ricaveranno dalla vendita degli stessi generi conformemente agli ordini, che sulle ricevute predette faranno loro spediti dall'Azienda delle Gabelle.

4. Trascorso il suddetto termine sarà considerato di sforso il sale, e tabacco che venisse a trovarsi presso chiunque non procedente dalle Gabelle suddette, e conseguentemente incorso il detentore nelle pene dai preaccennati editti stabilite.

5. Staranno fermi i rispettivi prezzi attualmente vigenti per il sale, e per i tabacchi procedenti dalle Gabelle, e fissati con manifesto nostro delli 6 dicembre 1799 fino a che le circostanze permettano di moderarli.

Noi pertanto nel notificare quanto sovra al Pubblico col presente manifesto, mandiamo il medesimo affiggersi ai luoghi, e modi soliti, ed alle copie, che verranno stampate dalla Stamperia Nazionale prestarfi la stessa fede, che all'originale.

Torino li ventitrè termidoro anno 8 della Rep. Fr. (11 agosto 1800 v. s.)
Per detta Camera Nazionale.

FAVA.

24 Termidoro (12 agosto)

Legge per i pagamenti, e contratti.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia pubblicata, affissa, ed eseguita; e che alle copie stampate nella Stamperia Nazionale si presti l'istessa fede, che all'originale.

Torino dal palazzo di Governo li 24 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (12 agosto 1800 v. s.)

BOTTON P.

RAMUSATI Segr. Gen.

Vol. IV.

B

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

Sulla proposizione fattale dalla Commissione di Governo

Considerando 1. Che la Legge degli 8 corrente termidoro, togliendo di corso la carta monetata, esige indispensabilmente, che vengano con autorizzato sistema regolati i pagamenti, che da cause ad essa Legge anteriori dipendono;

2. Che non trattandosi di dar norma a contratti futuri, ma di determinare la sostanza di contratti passati, il Legislatore non potendo assumere la qualità di Giudice, dee rivolgersi a sanzionare soltanto alcune basi generali, che servano di regola, e di appoggio agli arbitramenti, ed ai giudizj, e suppliscano al difetto di quelle, che o le vicende della carta circolante avevano alterate, o la soppressione della carta medesima ha necessariamente distrutte;

3. Che i prezzi delle cose in comune commercio non essendosi nè proporzionati, nè talvolta approssimati al corso de' cambj, e tanto meno in una maniera fra loro uniforme, il vario innalzamento, o abbassamento de' cambj medesimi non può nè pagamenti somministrare da se solo una regola nè invariabile, nè generale, nè equitativa;

4. Che avendo i biglietti ottenuto dal corso forzato un particolar valore relativamente a' diversi usi, questo valore, distinto affatto dal semplice loro ragguaglio alla moneta sonante, devesi giustamente calcolare, ove si tratti di fissare il grado ad una somma riducibile;

5. Che l'interna tranquillità delle famiglie, e la sussistenza particolare di molti individui sarebbe gravemente lesa colla riduzione, e coll'alterazione notabile di alcune somme nominali, nella cui fissazione si ebbe maggior riguardo ad antiche abitudini, e al contemplato ristabilimento dell'ordine nella pubblica economia, che non al valore monetale allora corrente, e soprattutto rispetto a quelle obbligazioni, che avevano un lungo tratto di esecuzione;

6. Che per il riguardo di valutazione ricevuta in commercio dalla moneta,

che serve attualmente di misura ordinaria ad ogni prezzo, i casi, ed i limiti delle riduzioni restano anche dai principj di equità in qualche parte ristretti;

7. Che per la diversa natura delle contrattazioni, e per l'infinita varietà delle circostanze, che sogliono accompagnarle, volendosi per via di massime precise, ed inalterabili evitare i dubbj, ed i litigj in alcuni casi, si farebbero colla impraticabile, o difficile applicazione delle stesse massime moltiplicati negli altri;

8. Che rendendosi qui necessario il promuovere, ed assicurare i vantaggi risultati degli amichevoli componimenti, doveansi però con ogni possibile mezzo escludere gli inconvenienti di un arbitrio illimitato;

DECRETA:

Primo. Tutti i pagamenti, che in qualunque atto, o contratto di un'epoca eziandio anteriore all'editto degli 11 passato marzo v. s. sieno stabiliti in una specie, o valuta determinata di moneta sonante, si faranno in essa specie, o valuta.

2. I crediti dipendenti da' contratti di vitalizio stabiliti coll'effettivo sborso

di una somma, e quelli dipendenti da' capitali monti di nuova erezione incorporati co' monti antichi in virtù dell'editto delli 16 marzo 1797 v. s., alla riserva de' capitali antichi, e tutti gli altri crediti, in cui non sia stata determinata alcuna specie, o valuta, e i quali traggono origine da' contratti, ed atti qualunque posteriori alla data 31 dicembre 1796 v. s. faranno soggetti sì rispetto a' capitali, che a' proventi loro ad una equitativa diminuzione, la quale però non potrà mai eccedere il *maximum* fissato per ciascuna delle epoche seguenti, cioè:

Il sesto pei crediti contratti in tutto l'anno 1797 v. s., e per tutti quelli posteriori al dì 29 frimajo anno 7 (19 dicembre 1798 v. s.) fino alla pubblicazione dell'editto 11 marzo scorso v. s.

Il terzo per quelli contratti dal primo gennajo 1798 fino a tutto il dì 29 frimajo anno 7 (19 dicembre 1798 v. s.)

La metà per quelli contratti dalla pubblicazione dell'editto 11 marzo fino a tutto il dì 30 maggio scorso inclusivamente.

Li due terzi per que' contratti dal dì 31 maggio predetto v. s. alla pubblicazione della Legge degli 8 termidoro corrente.

Riguardo però ai suddetti contratti di vitalizio, il *maximum* indicato nei sovraespressi casi sarà rispettivamente diminuito della metà.

Il *maximum* indicato in ciascuna di queste epoche servirà solo di una norma generale di riduzione, la quale non impedirà, che secondo la multiplice varietà de' patti, che possono essersi apposti nei contratti, delle epoche di questi, e delle circostanze tutte, da cui possono essere accompagnati, il prudente arbitrio del Giudice rischiarato all'occorrenza dal giudizio di esperti, possa far luogo ad una diminuzione minore, ed anche totalmente escluderla.

3. Non s'intenderanno compresi nella precedente disposizione que' crediti, che provengono bensì da un atto, o contratto posteriore al dì 31 dicembre 1796 v. s., ma hanno relazione ad un titolo anteriore, semprechè non sia seguita una vera novazione.

4. Chi di consenso del debitore avrà estinto con proprio denaro a norma del §. 7, tit. 16, lib. 5 delle generali Costituzioni un credito dipendente da un titolo anteriore al primo gennajo 1797 v. s., non dovrà soffrire alcuna diminuzione, e trattandosi di credito

procedente da titolo posteriore all'epoca suddetta, non dovrà soggiacere a maggior diminuzione di quella, che avrebbe sofferta il creditore da lui soddisfatto.

I crediti però di prestiti fatti per pagare le imposte, ancorchè consti della versione, anderanno soggetti alle riduzioni stabilite nel §. 2.

5. Saranno soggetti a diminuzione li crediti derivanti da contratti anche anteriori al 1797, per la soddisfazione de' quali si è pattuita la mora in favore del creditore, se questa è scaduta dopo li 31 dicembre 1796 v. s., prima però della pubblicazione della Legge degli 8 termidoro, si prenderà per norma della diminuzione suddetta il *maximum* del tempo della scadenza di detta mora colle regole stabilite nel §. 2, ed ove la detta mora fosse scaduta, o scadesse dopo la pubblicazione della Legge degli 8 termidoro, non saranno soggetti a diminuzione.

Nel caso però, in cui o per l'epoca del contratto, o per la qualità della persona del creditore, oppure per altra causa risulti, che non si è contemplata la fluttuazione del cambio, e si tratti di contratti posteriori alli 31 dicembre 1796, si regolerà la diminuzione secon-

do il *maximum* del tempo dello stesso contratto, non avuto riguardo all'epoca della scadenza, ma ove nelle surriferite circostanze si tratti di contratti anteriori al 1797, non soggiaceranno a diminuzione.

6. Qualora però al tempo della scadenza della mora si dimostrasse, che dal suddetto patto, e per una conseguenza immediata di esso ne risulti un gravissimo danno al debitore, sarà lecito a questi di chiedere la riduzione del contratto all'equità, ma non si oltrepasserà mai il *maximum* di diminuzione prefisso nel §. 2, nè pendente la mora il pagamento degli interessi verrà punto diminuito, nè si farà indi luogo ad alcuna ripetizione per essi.

7. I fitti tanto decorrendi, che decorfi, e non pagati, di beni, di molini, di acque, e di piste a riso si pagheranno per intero in moneta corrente.

8. I fitti di case, di fabbriche infervienti a manifatture, e di altri edifizj, per quelle rate, il pagamento delle quali secondo il contratto, o secondo lo stile è scaduto prima della pubblicazione della suddetta Legge degli 8 termidoro (27 luglio 1800 v. s.), si pagheranno in moneta colla diminuzione del terzo.

I fitti decorrendi, ossia per le rate, che scaderanno, si pagheranno per intero in moneta corrente.

9. Sarà lecito a qualsivoglia affittuale, ove così elegga, di risolvere per gli anni susseguenti l'affittamento, senza però indennizzazione per l'intempestiva risoluzione, e finito l'anno di locazione incominciato, purchè faccia intimare giudizialmente tale elezione al locatore fra il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della presente Legge.

10. Trattandosi di affittamenti di case poste nel Comune di Torino, potrà il conduttore, quantunque la capitolazione sia ancor progressiva, ricorrere fra il termine di giorni quindici all'Ufficio di Pulizia dello stesso Comune per far procedere per mezzo di un Perito all'estimo dell'alloggio, e conseguentemente ad un ribasso di fitto, ove vi possa esser luogo.

11. La facoltà sia di risolvere l'affittamento, sia di declinare dalla quantità del fitto stabilito, non competerà per altro, qualora il contratto d'affittamento sia anteriore al primo febbrajo 1797 (v. s.), o posteriore alla pubblicazione della Legge degli 8 termidoro corrente, ovvero l'annuo fitto sia stato convenuto in ispecie, o valute determinate, o derrate.

12. Sono esenti da diminuzione tanto rispetto a' capitali, che ai proventi,

1. I crediti già soddisfatti, per la concorrente però solamente della somma, che sarà stata in estinzione de' medesimi pagata.

2. Que' crediti, per la riduzione de' quali è seguito un giudicato, ovvero si è tra le Parti accettata una convenzione.

3. I debiti procedenti da deposito, o sequestro, i quali dovranno esser pagati nella stessa specie, che risulterà depositata, o sequestrata; e così pure quelli procedenti da prestiti, quando risulti essersi nel prestito fatto lo sborso di monete d'oro, o d'argento senza alterazione del naturale loro valore, e così non avuto riguardo alcuno al valore, che le medesime potevano aver in commercio; e quando altresì risulti fatto il prestito in biglietti al valore del cambio, non già a quello nominale, o edittale.

4. Gli stipendj, pensioni, onorarij, livelli, salarij, i crediti procedenti da vendite di piazze fisse, od aventi annessa una privativa di dazj, ed altri dritti soggetti a tassa o tariffa; i crediti per semplice mano d'opera, e per commestibili venduti al minuto.

5. Le donazioni tanto per atto fra vivi, che per ultima volontà, i legati, i prelegati, le doti lasciate, costituite, o promesse, e così pure le ragioni, ed i lucri dotali.

13. Intorno a' crediti, o residui crediti provenienti da mere operazioni di commercio, o di mercatura, e posteriori alli 31 dicembre 1796 (v. s.), ad esempio di ciò che si praticò dal Governo Provvisorio del Piemonte dell'anno 7 co' decreti degli 8 e 20 piovofo, il Magistrato del Consolato radunerà vent'uno Negozianti, i quali formeranno un progetto di adeguamento, che concilii nel miglior modo possibile l'indennità dei creditori coi riguardi, che l'equità suggerisce a favore dei debitori.

Tale progetto approvato, e pubblicato dal Magistrato del Consolato servirà di norma per decidere le questioni, che si eccitassero sulla diminuzione de' crediti suddetti.

14. Quelli, che hanno la libera amministrazione de' loro beni, potranno far risolvere le questioni di riduzione da uno, o più arbitri da essi legittimamente, ed inappellabilmente eletti.

Questa elezione dovrà farsi per iscrit-

tura privata, sottoscritta, o sottosegnata dalle Parti, e da tre testimonj, esprimendovi gli oggetti di questione, che rimettono alla decisione degli arbitri, e designando le carte, e i documenti, che vi uniscono.

15. Gli arbitri sono autorizzati a far procedere colle vie più pronte, e sommarie a tutti gl'incumbenti necessari per profferire la loro decisione come qualsivoglia altro Giudice.

16. Gli arbitri depongono le loro sentenze in un coll'originale scrittura di elezione presso la Segreteria del Tribunale competente del debitore, dove vengono conservate per originale.

Il Segretario del Tribunale vi annota in piedi il giorno, e l'ora della rimessione, e vi appone la sua autentica.

17. Le sentenze arbitramentali s'intimeranno, e si faranno eseguire da que' Tribunali, ove sono deposte.

18. Non convenendo le Parti nella elezione degli arbitri, le questioni di riduzione si porteranno avanti i Tribunali competenti, i quali dovranno sempre far procedere l'esperimento dell'amichevole trattativa alle loro sentenze.

19. In tutt'i casi, in cui a termini di questa Legge si può far luogo alla

riduzione di un qualche debito, quantunque non sia ancora scaduta la mora del pagamento, se ne dovrà promuovere l'istanza dal debitore fra il termine di mesi tre prossimi; in difetto non farà più il medesimo ammesso a proporla, salvo che si trattasse di debito, il quale come dipendente da qualche evento, o condizione non fosse ancor accertato se esista, o no; rispetto al quale il suddetto termine decorrerà dal giorno, in cui farà seguito l'accertamento.

Riguardo a' debiti contemplati nel §.6, il termine di proporre la riduzione decorrerà dal giorno della scadenza della mora.

Li Tutori, Curatori, ed altri Amministratori dovranno promuoverla a favore de' loro amministrati, sotto pena della contabilità in proprio.

20. Pel pagamento dei capitali fruttanti interesse, e solo per la concorrente di ciascuno d'essi eccedente le lire mille è accordata a' debitori una mora di mesi quattro dalla pubblicazione della presente Legge.

Tal mora non avrà luogo, ove il debito proceda da un atto, o contratto posteriore alla pubblicazione della Legge degli 8 termidoro corrente.

21. Per li debiti dipendenti dalla cognizione del Magistrato del Consolato spetterà al prudente arbitrio di esso l'accordare, il negare, o l'abbreviare la mora anzidetta.

22. I pagamenti dei debiti, pei quali è seguito il deposito dopo la pubblicazione dell'editto degli 11 marzo passato (v. s.) si regoleranno a tenore della presente Legge, con que' temperamenti però, che i rispettivi Tribunali crederanno equitativi, avuto riguardo alla circostanza del deposito, ed a quelle altre, che meritassero un particolare riguardo.

23. I debiti per Gabelle anteriori alla Legge degli 8 termidoro si pagheranno in un modo a ciò analogo, che in dipendenza di particolari disposizioni già si praticava antecedentemente alla detta Legge, cioè;

I debiti per sale si pagheranno interamente in moneta corrente.

Quelli per tabacco venduto a particolari anche in moneta corrente per intero.

Quelli per tabacco venduto agli Accensatori si pagheranno tre quarti in moneta corrente, e pel rimanente in una quantità di moneta, che secondo

il corso de' cambj al tempo della vendita corrisponda all'importare dell'altro quarto in biglietti.

Quelli per carta bollata si pagheranno per una metà in moneta corrente, e pel rimanente in una quantità di moneta, che secondo il corso de' cambj al tempo della rimessione della medesima corrisponda all'ammontare dell'altra metà in biglietti.

Gli Accensatori di carne, corame, foglietta, carte, e tarocchi per la metà, che avrebbero dovuto pagare con biglietti in corso, daranno una quantità di moneta corrispondente ad essi biglietti in ragione del cambio, che aveva luogo al tempo della scadenza del pagamento; e per l'altra metà, che potevano soddisfare con biglietti già fuori corso, pagheranno quella quantità di moneta, che verrà fra le Parti convenuta, o dal Magistrato della Camera deciso.

24. Il *maximum* indicato nel §. 2 di questa Legge per norma della riduzione de' debiti, e crediti tra particolari sarà la regola fissa, ed assoluta di riduzione per tutt' i debiti, e crediti contratti dalle Finanze Nazionali dopo li 31 dicembre 1796. (v. s.) fino alla pubblicazione della Legge 8 termidoro.

25. Non soffriranno però l'anzidetta diminuzione i monti vacabili, gli stipendi, trattenimenti, pensioni, i luoghi de' monti stati acquistati colla rimessione d'oro, o d'argento alla Zecca, ed i crediti verso le Finanze originati da rimessioni fatte alle medesime di monete, o di effetti d'oro, o d'argento, o d'equivalenti cambiali.

26. Tutte le Leggi precedenti intorno alla riduzione dei debiti, e crediti, e segnatamente il §. 23 dell' editto 28 luglio 1799 (v. s.) sono intieramente abrogati.

27. La presente Legge sarà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 24 termidoro anno 8 (12 agosto 1800 v. s.)

Le Général de Division Ministre extraordinaire & Président de la Consulta
DUPONT

L. PROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

Libertà

Eguaglianza

La Commissione per la vendita dei beni Nazionali creata dalla Commissione di Governo con decreto delli 17 corrente nella persona delli Cittadini

CASTELLI Commissario.

CORTE Intendente.

GALVAGNO Uomo di legge.

BARBAROUX Uomo di legge.

PROVANA COLEGNO ex-Caval.

Fa noto a' suoi Concittadini essere stata questa mane installata nelle camere già intervenienti per la Tesoreria della cassa Talpone, e che terrà le sue regolari Sessioni dalle ore 10 di mattina fino al mezzogiorno, e dalle quattro fino alle sei del dopo pranzo.

Torino li 23 termidoro anno 8 Repubblicano (11 agosto 1800 v. s.)

SECONDO JANO Segr.

Vol. IV.

C

19 Termidoro (7 agosto)

Convenzione tra i Generali Massena, e Melas per lo stabilimento d'una linea di demarcazione, e libera navigazione sul Po.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Avendo ricevuto dal Generale in Capo dell'Armata d'Italia Massena la convenzione dal medesimo conchiusa col Generale Austriaco Melas, nella quale si stabilì la linea di demarcazione tra le due Armate, e le basi della navigazione del Po, e delle comunicazioni tra gli abitanti de' paesi occupati dalle due Armate, e ravvisando in quest'atto la costante sollecitudine del predetto Generale in Capo a promuovere il vantaggio del Piemonte, si fa premura di render note al Pubblico le

benefiche mire del Generale in Capo Massena.

Torino, dal Palazzo di Governo li 19 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (7 agosto 1800 v. s.)

Signato BAUDISSON P.

Controsign. RAMUSATI Segr. gen.

Articoli stabiliti tra i Generali in Capo dell'Armata di S. M. I. e R., e l'Armata Francese per mezzo del Cittadino Reille Ajutante Generale, e del sig. conte di Nugent Maggiore dello Stato Maggiore imperiale, muniti delle plenipotenze dei loro rispettivi Generali in Capo.

ARTICOLO PRIMO.

Li posti dell'Armata Francese si estenderanno sulla sponda del Po fino all'imboccatura del Panaro in detto Fiume. La linea rimonerà la sinistra del Panaro fino al punto, ove comincia il canale che si trova all'innanzi di Bondeno, e si scarica nel Poatello di Ferrara. Ripiglierà quindi per la dritta fino

a S. Maria Maddalena inclusivamente; continuerà per il canale Angelino l'Aloro di Reno abbandonato fino alla di lui imboccatura nel Po Primaro, e da questo fino al Mare.

La linea dei posti Austriaci all'innanzi di Ferrara sarà a San Biagio, Ospedale, Senetico, Mizzana, Fassanova, e Cona, e si estenderà sulla sponda sinistra del Po Valano fino al Mare.

2. Il paese che si trova tra li posti avanzati delle due Armate, il Po Valano, ed il Po Primaro, non sarà occupato militarmente da alcuna delle due Armate, ma resterà alla disposizione dell'Armata Francese per trarne dei viveri.

3. La navigazione del Po sarà interamente libera, e regolata sulle basi seguenti:

Tutte le barche provenienti da' paesi al di sopra dell'Oglio, discenderanno liberamente, mediante li passaporti del Generale in Capo dell'Armata Francese; e per rimontarlo li Paroni faranno vidimare li medesimi passaporti dal Generale in Capo dell'Armata Imperiale nel caso che abbiano oltrepassata l'imboccatura del Panaro.

Lo stesso si osserverà per le barche provenienti da' paesi al di sotto del Panaro, che potranno liberamente rimontare il fiume con dei passaporti del Generale in Capo dell'Armata Imperiale, e per discenderlo li Paroni faranno vidimare li medesimi passaporti dal Generale in Capo dell'Armata Francese nel caso che abbiano oltrepassata l'imboccatura dell'Oglio.

Per la spedizione, e vidimazione di questi passaporti li Generali in Capo potranno nominare degli Officiali stabiliti nei luoghi più convenienti per facilitar la libertà della navigazione. Questi Officiali avranno le istruzioni necessarie, e li due Generali se le comunicheranno reciprocamente.

Quanto al sale che si potrebbe estrarre dalla Mesola, non si potrà stabilire nuovi diritti d'esportazione.

La libertà della navigazione sulla parte del Po, che separa le due Armate, non si estende in nessuna maniera alle barche armate, nè a quelle fornite di Truppa.

4. La linea di demarcazione dalla parte dell'Italia meridionale tra le due Armate comincerà al Mare tra Pesaro e Fano, si dirigerà sul territorio della

Repubblica S. Marino, e di là anderà fino alle frontiere della Toscana, seguendo le frontiere del Ducato d' Urbino. Il territorio della Repubblica di S. Marino resterà neutrale. Saranno incaricati rispettivamente degli Officiali dello Stato Maggiore di determinare sul sito la demarcazione per quei punti, la di cui fissazione lasciasse qualche equivoco. Questa linea non potrà sotto alcun pretesto essere oltrepassata dalle Truppe delle due Armate per tutto il tempo che durerà l'armistizio.

5. Li Corrieri, ed Officiali dell' Armata Imperiale, che saranno spediti dall'Armata ad Ancona, o da Ancona all' Armata, prenderanno la strada di Ferrara per Ravenna, ed in seguito terranno la strada maestra: potranno condurre seco le loro vetture e bagagli, purchè sieno muniti di passaporti dei Generali Comandanti Austriaci.

Li Corrieri, ed Officiali, che dall' Armata Imperiale dovranno passare in Toscana, e dalla Toscana all' Armata, prenderanno la strada di Ferrara per Bologna, e quindi la strada maestra: potranno egualmente condurre seco le loro vetture e bagagli, purchè sieno muniti di passaporti dei Generali Comandanti Austriaci.

6. Ogniqualvolta il Generale in Capo dell'Armata Imperiale dovrà far passare in Toscana delle Truppe per rimpiazzare quelle che vi si trovano, il Generale in Capo dell' Armata Francese darà loro dei passaporti per il libero passo tanto per andare, che per ritornare.

7. Li particolari, che dai paesi occupati da una delle Armate vorranno recarsi a quelli occupati dall' altra passeranno per le quattro strade seguenti cioè per Ferrara, S. Benedetto, Bozzolo, e Goito, e per Montechiaro e Vallegio. Li posti avanzati delle due Armate li lasceranno passare sui punti determinati, semprechè saranno muniti dei passaporti del Generale in Capo dell' Armata d' onde partiranno, o dei suoi Luogotenenti Generali.

La comunicazione degli abitanti della Toscana con quelli dei paesi occupati dall' Armata Francese, sarà stabilita per la strada di Firenze a Bologna, e di Pisa a Massa, ma dovranno essere muniti di passaporti dei Generali che comandano in detti luoghi. Quanto alla comunicazione tra gli abitanti dei paesi occupati dalle due Armate nell' Italia Meridionale si farà per Fano, e

Pesaro, purchè i viaggiatori abbiano i passaporti come sopra.

8. Li Generali in Capo delle due Armate daranno nel più breve tempo gli ordini necessarj per l'esecuzione della presente.

Fatto doppio a Verona li 31 luglio 1800 (11 termidoro anno 8.)

Segnato REILLE Ajutante Generale

Segnato il conte NUGENT Maggiore dello Stato-Generale di S. M. I. e R.

Per copia conforme
il Generale in Capo dell'Armata d'Italia

M A S S E N A.

NAZIONE PIEMONTESE ⁴¹

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

Essendo trascorsi li 3 giorni prescritti per il pagamento della capitazione imposta colla Legge dei 15 corrente termidoro, mentre si stanno compilando le note dei morosi per trasmetterle al Commissario della Provincia, la Municipalità rinnova ai suoi Concittadini l'invito di affrettarsi ad eseguire il prescritto della Legge suddetta, onde evitare il rigore militare, con cui sarebbero compelliti, e rinnova pure ai Padroni di casa l'obbligo di presentare la consegna degli abitanti nelle loro case ordinata con Proclama dei 20 corrente, acciò non vengano ad incorrere la penale imposta a quelli, che vi contravvengono.

Dalla casa Municipale li 25 termidoro anno VIII.

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

27 Termidoro (15 agosto)

E S T R A T T O

DAI REGISTRI DELLA COMMISSIONE
DI GOVERNO DEL PIEMONTE.DISCORSO
DEL GENERALE DUPONT*Cittadini Membri del Governo.*

Io presento alla Commissione di Governo il Generale Jourdan in qualità di Ministro straordinario della Repubblica Francese in Piemonte. Egli viene a secondare le intenzioni benefiche del Primo Console, e voi non dubitate punto dell'influenza salutare di questa scelta sugli interessi della vostra Patria.

Non sono ancora scorsi due mesi dopo la vostra installazione, e di già il Piemonte è riorganizzato sulle basi della Libertà, che l'Armata Francese ha ridonata all'Italia. Egli offre lo spettacolo seducente di un Popolo, le di cui catene furono due volte infrante dalla vittoria, e che ardito cammina verso un più florido ordine di cose,

dopo essere rimasto lungo tempo immobile, ed oppresso sotto il flagello delle armate nemiche. Voi avete in questo breve spazio di tempo preparato efficacemente i lavori della Consulta; tutte le istituzioni necessarie al movimento dell'amministrazione generale sono stabilite.

I bisogni del Piemonte e quelli dell'Armata esigono ancora nuovi sforzi; ma la pace che a voi s'avvicina vi accenna il termine de' vostri sacrificj, i quali devono tutti sembrarvi leggeri per ottenerla gloriosa e durevole.

Questa considerazione così potente sullo spirito del Popolo Francese, avrà la medesima forza sul Popolo, che voi governate.

Chiamato a nuove funzioni, io conferverò la memoria preziosa dell'armonia che io ho veduto regnare fra le prime Autorità, e della confidenza, di cui fu rivestito il mio Ministero.

Il Popolo Piemontese merita i riguardi affettuosi della Nazione Potente, di cui io qui rappresentai il magnanimo Governo. Io mi compiaccio a darvene una pubblica testimonianza.

DISCORSO
DEL GENERALE JOURDAN.

*Ministro straordinario della Repubblica
Francese in Piemonte.*

CITTADINI

Il Governo della Repubblica Francese m'invia presso di voi in qualità di suo Ministro straordinario; penetrato dell'importanza delle mie funzioni che possono così essenzialmente influire sulla felicità della Nazione Piemontese, io le riempirò con zelo, ed attaccamento, imitando per quanto mi sarà possibile l'Uomo di Genio che presiede al Governo della Repubblica Francese; porterò fra di voi quello spirito di conciliazione, che calma le passioni, que' principj di giustizia, che rendono care le leggi, ed il Governo, e quel carattere di forza che le fa rispettare.

La Nazione Piemontese traendo profitto dalle lezioni terribili dell'esperienza, debbe garantirsi con attenzione da' mali che le rivoluzioni producono appresso tutte le Nazioni: questi mali sono ordinariamente il risultato dello scatenamento di tutte le passioni travestite

ad arte coll'apparenza del ben pubblico: gli urti diversi di queste passioni traggono sempre il disordine, le vendette, e le proscrizioni, e la Libertà presentata sotto forme così orride diventa odiosa a tutti i partiti.

La Nazione Piemontese più felice della Francese è guidata fin da' primi suoi passi verso la Libertà da Bonaparte, che ricondusse la calma in Francia, e che s'affatica con tanto successo alla riconciliazione di tutti i partiti: ella godrà dunque de' vantaggi della rivoluzione senza sopportarne tutti i mali, senza correrne tutti i pericoli.

Voi, Cittadini, incaricati di governare provvisoriamente questa Nazione, fate tutti li vostri sforzi per ricondurre l'unione e la confidenza fra tutti i Cittadini: rallentate con saviezza l'ardore di que' spiriti troppo fervidi, che non danno limiti alla Libertà: vigilate attenti sopra di quelli, che fingendo d'essere iniziati ne' secreti del Governo, si compiacciono nell'annunziare il ristabilimento dell'antico ordine di cose, perchè lo bramano: raffrenate con forza questi uomini pericolosi che esagerati in tutti i partiti portano ovunque il disordine, accendono, e mantengono le divisioni.

Organo del Governo Francese presso di voi, verrò in vostro soccorso con tutta l'autorità, di cui sono rivestito, e farò rispettare la vostra: batterò con confidenza il cammino già segnato dal mio Predecessore il Generale Dupont: possa io, siccome lui, aver meco un giorno la vostra stima, e destare il vostro rinascimento.

DISCORSI DEL CITTADINO BOTTON

Presidente della Commissione di Governo

AL GENERALE DUPONT.

Cittadino Generale,

Organo della Commissione di Governo io non saprei abbastanza esprimervi, Cittadino Generale, ed il vostro rinascimento per la vostra partenza, e la gratitudine nostra per tutto quel bene, che faceste alla Nazione Piemontese, e per quello più grande ancora, che avreste voluto procurarle, se la forza delle circostanze non avesse dovuto prevalere sul voto benefico del vostro cuore.

Allorchè circondato da' vostri figliuoli in una fortunata vecchiezza, e resa illustre da sublimi imprese dipingerete loro il quadro di quel passaggio dell'Alpi, che verrà forse un giorno riguardato come favoloso, di quella battaglia di Marengo capo d'opéra insieme dell'arte militare, e di quella delle negoziazioni, allorchè diffi, racconterete ai vostri nipoti attoniti tutti questi avvenimenti, potrete dir loro giustamente *& quorum pars magna fui*: ma indipendentemente da questi titoli di gloria, il vostro nome, Cittadino Generale, sarà immortale ne' fasti del Piemonte, quando null'altro operato avesse che sanzionare la Legge, che sola poteva prepararne la rigenerazione: Legge sublime, che senza intaccare in minima parte i diritti di proprietà fece scomparire dalla circolazione quella carta monetata, che era la sorgente di tutti i nostri mali: vivete adunque costantemente fortunato, Cittadino Generale, voi che sì fortemente, e con tanta efficacia volete il bene de' vostri simili: questo sì è il voto della Commissione di Governo, e sì è quello ancora del Popolo Piemontese, delli di cui affetti vi siete reso l'arbitro.

AL MINISTRO JOURDAN

*Cittadino Ministro straordinario
della Repubblica Francese.*

Nulla vi era di più proprio a radolcire il giusto rammarico, che a noi cagiona la partenza del vostro Predecessore, Cittadino Ministro, nè il primo Console della Nazione Francese poteva dare alla Nazione Piemontese un più grande segno di predilezione, che coll'incaricare voi delle auguste funzioni, che venite a compiere infra di noi. Egli è l'immortal Vincitore di Fleurus, che viene a rianimare tutte le speranze di quelli fra i nostri Concittadini, che bramano sbandito il poter arbitrario, e lo stabilimento d'una Costituzione. Questo si è, Cittadino Ministro, il voto ben espresso di tutti i Piemontesi, che professano idee liberali, e questo voto verrà senza dubbio adempiuto: senza pretendere di strappare il velo, che copre le estese viste politiche del primo Magistrato della grande Nazione, ci riesce ciò nullameno impossibile di non abbandonarci alla congettura, che ei non avrebbe trascelto per rimetterci sotto il

giogo dell'autorità arbitraria uno de' uomini, che per li suoi talenti militari, pel vigore di suo carattere, e per la sua eloquenza ha così fortemente contribuito a stabilire la causa della Libertà, ricevete adunque, Cittadino Ministro, le nostre più vive, e sincere congratulazioni: organo delle nostre relazioni col Governo, ed i Generali Francesi vogliate difendere coll'energia, che vi caratterizza, gli interessi d'un Popolo oppresso pel corso di dieci anni da una serie quasi continua d'errori politici, finanziari, e militari, e da tutte le disgrazie, che la guerra si trae seco: egli è altresì sotto li vostri auspicj, Cittadino Ministro, che il Corpo Legislativo Piemontese sta per occuparsi della rigenerazione di nostra Patria: che non debb'ella aspettarsi dalla Legge sulla coscrizione militare? idea degna de' più bei secoli della Grecia, e di Roma.

Torino dal palazzo di Governo li 27 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (15 agosto 1800. v. s.)

Il tutto per copia conforme.

RAMUSATI Segr. gen.

Vol. IV.

D

17 Termidoro (15 agosto)

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

Della Sessione pubblica della Consulta
del Piemonte tenutasi nella solita sala
al mezzogiorno delli 27 termidoro
anno 8 (15 agosto 1800 v. s.)

*Essendo radunata l'Assemblea, ed
aperta la discussione sulle materie all'
ordine del giorno, sono entrati nella
sala dell'adunanza li Generali Divisio-
narj Dupont, e Jourdan seguiti dai loro
rispettivi Stati-Maggiori: avendo essi
preso il loro posto alla tavola del Pre-
sidente, il Generale Dupont fece rico-
noscere il Generale Jourdan in qualità
di nuovo Presidente col seguente discorso.*

CITTADINI MEMBRI DELLA CONSULTA

Il Generale Jourdan, che io presento
alla Consulta, è nominato Ministro
straordinario della Repubblica Francese
a Torino.

Nel corso delle relazioni, ch' egli
avrà seco voi in qualità di Presidente
di quest' Assemblea, voi non avrete,
Cittadini, che ad applaudire alla scelta
fatta dal Primo Console, e nulla vi
lascieranno a bramare i vantaggi, che
ne risulteranno.

Cessando io d'aver parte alle vostre
fatiche per restituirmi al mestiere dell'
armi, a me debbe esser lecito di ren-
dere omaggio ai principj, da cui vi ho
riconosciuti animati, non meno che
alla saviezza delle vostre deliberazioni.

Voi avete felicemente adempite le
intenzioni del Primo Console, ed avete
fedelmente osservato lo scopo de' suoi
decreti col sostituire delle buone leggi
alla disastrosa legislazione del Potere,
che gli Austro Russi avevano qui insti-
tuito.

L' Armata Francese copre la bella
Italia coll'armi sue possenti, e voi de-
stinati siete a far risorire sotto quest'
egida tutelare la Libertà della vostra
Patria.

I decreti vostri sulle finanze, sulle
transazioni, e forme dei pagamenti,
sull'amministrazione della giustizia, e
sullo stabilimento della forza pubblica
sono titoli irrecusabili alla stima rico-
noscente dei vostri Concittadini.

Io porto in mezzo all'Armata il più vivo interesse per la Consulta, e per il destino del Piemonte.

Lesse in seguito il nuovo Ministro, Presidente il discorso infra scritto.

CITTADINI

Inviato dal Governo della Repubblica Francese in qualità di Ministro straordinario presso il Governo Piemontese, meco medesimo mi congratulo di essere ad un tempo incaricato di presiedere all'Assemblea, che deve preparare l'organizzazione del Governo. Me avventurato, se potrò in così importanti funzioni cooperare alla felicità della Nazione: io vi consacrerò le mie fatiche, ed il mio zelo.

Una delle essenziali qualità del Legislatore ella è di andare scevro d'ogni spirito di partito, le leggi debbono essere il risultato di fredde meditazioni; raramente l'entusiasmo ne formò delle buone; lo spirito di partito ne creò mai sempre delle cattive; destinate a rendere l'uomo fortunato, debbono dunque venire dalla saggezza dettate.

La molteplicità delle Leggi trae sempre con se l'incoerenza fra esse: quest

incoerenza procaccia loro ben tosto il pubblico disprezzo; egli è dunque dovere di un saggio Legislatore lo evitare accuratamente questi inconvenienti, e di aver sempre in mira la felicità della Nazione, per la quale egli fa delle Leggi.

I vostri primi passi nella carriera legislativa, o Cittadini, debbono raffigurare tutti gli amici della libertà, e meritervi la confidenza della Nazione Piemontese: essa deve attendere tranquilla il risultato delle vostre fatiche; voi proseguirete ad occuparvi della sua felicità, ed io, seguendo l'esempio del mio Predecessore, vi seconderò con tutti i miei sforzi, e con tutto il mio potere.

Dopo del che il Cittadino Botta invitato dal Segretario generale ad essere interprete dei sentimenti di rispetto, e d'ammirazione di tutti i Membri della Consulta verso i suddetti Generali, montò alla tribuna, e vi pronuncia il discorso seguente:

CITTADINI LEGISLATORI

Ella è certamente una giornata ben memorabile pel Piemonte quella, in cui uno de' primi Fondatori della Libertà ne' due emisferi, quegli, che fece

crollare nei campi di Fleurus le falangi Alemanne, quegli finalmente, il cui nome richiama la famosa ricordanza degli Epaminonda, de' Scipioni, e del Washington è comparso tra Voi. Il Governo Francese non poteva dare al Popolo del Piemonte più autentica prova del suo attaccamento, e dell'interesse, che prende alla sua felicità, che inviando fra noi un Cittadino per virtù civili, non meno che per guerriere imprese così commendevole. Si rimiravano altre volte i guerrieri con ispavento; ma quanto sono degni della nostra riconoscenza quelli, che a costo del loro sangue, tra mille pericoli, e privazioni ci procurano quella Libertà, senza la quale è un obbrobrio la vita, ed una necessità indispensabile la morte per qualunque uomo generoso, e magnanimo! Tali sono i Moreau, i Massena, i Brune, i Berthier; tali furono i Dugomier, i Dampierre, i Joubert, i Desaix; tale è il primo Console della Repubblica Francese, tale quegli, che tra voi si mostra in questo giorno.

Egli è dunque a nome della Consulta, a nome del Popolo Piemontese, di quel Popolo, cui la propria situazione, e le troppo lunghe sventure

tendono così interessante, che io protesto qui solennemente al Governo Francese, ed al suo primo Magistrato la viva nostra riconoscenza, e il costante desiderio di contribuire con tutti i mezzi a noi possibili alla comune felicità.

Cittadino Ministro, in difficili momenti Voi comparite fra noi: ma se in ogni lato incontrerete le tracce della miseria, e d'un odioso regime, vi troverete almeno la miglior volontà, ed un felice concorso di tutte le Autorità costituite. Passioni discordanti si dibattono a vicenda: profonde piaghe hanno pressochè estinta la vita dello Stato, la vostra moderazione, la vostra prudenza, la vostra fermezza sapranno reprimere le une, e sanare le altre. Voi condurrete a buon termine la grand'opera, che il saggio e modesto Dupont ha così bene incominciata, e quando la pace avrà coronati i generosi vostri sforzi, quando un Governo costituzionale, saggio egualmente che forte, avrà rassicurata alle famiglie la tranquillità, e l'abbondanza, quando finalmente, obliando i nostri timori, e le passate nostre vicende, noi potremo senza ri-

tegnò abbandonarci a tutte le dolci affezioni, che onorano, e sollevano l'Umanità, noi pronuncieremo i vostri nomi col trasporto della più tenera riconoscenza. La moderazione, ed i benefizj dei Vincitori del Reno, del Danubio, del Nilo, e del Po non sian cancellati giammai dalla nostra memoria: noi ci ricorderemo per sempre, che se il virtuoso Catinat per non portare la desolazione in questo sgraziato paese, contravvenne formalmente agli ordini del suo re, voi avete fedelmente eseguiti quelli del primo Magistrato della Repubblica per apportargli la Libertà, la pace, la felicità, e l'abbondanza.

" I Generali partono dall'Assemblea, e si continua la Sessione.

I Cittadini Membri della Consulta Botta, Pioffasco, e Ricati sono incaricati dalla Consulta di recarsi dal Generale Dupont per attestargli a nome dell'Assemblea i sentimenti di rinascimento comune per la partenza da Torino di un Ministro, che per la gran parte da lui avuta nei luminosi successi della gran giornata di Marengo, e per i talenti militari, letterari, e politici in lui generalmente conosciuti, gode della

più sublime rinomanza; e che per mezzo della sua affabilità Repubblicana e modesta fermezza seppe procacciarsi l'amore del Pubblico, e la confidenza del Governo. I detti Cittadini afficureranno altresì il Generale della più sincera gratitudine della Consulta pel vivo interesse da lui dimostrato in tutto il tempo della sua missione per il bene generale della Nazione Piemontese, e per assicurarne l'indipendenza, e la tranquillità. I tre Deputati partono dall'Assemblea per adempire all'incarico accennato, e la Sessione è aggiornata.

Torino dal palazzo della Consulta
li 27 termidoro anno 8 (15 agosto
1800 v. s.)

L. PROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

26 Termidoro (14 agosto)

Ordine riguardo il pagamento degli
arretrati.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

L'UFFIZIO
DELL'INTENDENZA

DELLA PROVINCIA DI TORINO

In esecuzione delle superiori determinazioni si fa sentire a tutte le Comuni di questa Provincia, che le urgenze attuali non soffrono nè condono, nè diminuzione, o ritardo pel pagamento degli arretrati di qualsiasi sorta d'imposizioni, e che non si dà compensa colle spese straordinarie fatte in servizio delle Armate, lo che premesso s'invitano le rispettive Municipalità a dare le più efficaci disposizioni per il pronto pagamento degl'istessi arretrati, a tenor anche del Proclama del Ministro delle Finanze delli 30 messidoro (19 luglio v. s.) scorsi.

Come altresì che li §§. 9 e 10 della Legge 8 termidoro corrente riflettono soltanto le debiture Nazionali, le quali devono pagarsi per li due primi quartieri di quest'anno: cioè tre quarti in biglietti al valor edittale, e l'altro quarto in moneta sonante pendenti li giorni 30 decorrendi da detta Legge, e non le debiture Comunitative, e locali, le quali per conseguenza si devono per intero pagare in moneta, per in tal guisa soddisfare esse debiture verso li rispettivi privati creditori, del che se ne diffidano abbondantemente tanto gli Esattori, che li Particolari interessati.

Con più che gli Esattori, li quali per avere saldato con denaro loro proprio le debiture per le annate 1798, 1799 e precedenti, hanno un credito precipuo, e privato verso di quei Particolari, per conto de' quali sborsarono, ossia anticiparono il denaro, credito questo, che cade nella classe di tutti gli altri, alli quali resta provvisto colla recente Legge dei pagamenti in data delli 12 corrente agosto v. s., di che se ne diffidano chi avanti per loro regola.

Con queste opportunità si fa parimenti presente alle Municipalità de'

Comuni, le di cui case dei rispettivi abitati cadono, come cospicui, sotto l'ordinata imposizione, che la medesima per l'anno corrente a' termini della Legge 15 detto termidoro, resta accresciuta per la metà, come per esempio tale imposizione per la Comune di N. rileva negli scorsi anni a ll. 4475, si deve aggiungere la metà d'essa somma, che sono ll. 2237 10, e conseguentemente nell'anno corrente ascende la totale imposizione per le case di detta Comune N. a ll. 6712 10, ed in tale guisa, e regola di proporzione dovranno li rispettivi possessori delle case pagare la loro tangente d'imposizione agli Esattori.

Invitando le Municipalità, e Segretarij di tutte le Comuni di questa Provincia a far tosto pubblicare la presente nella forma solita nel primo giorno di mercato, o festivo ad esclusione d'ignoranza dei singoli interessati nelli diversi fatti contemplati nella medesima.

Torino 26 termidoro anno 8 Rep.
(14 agosto 1800 v. s.)

CORTE Intendente gen.

GARONIS Segr.

28 Termidoro.

Invito a chi volesse attendere all'impresa della demolizione delle muraglie di questo Comune.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

Notifica a chiunque volesse attendere alla demolizione delle muraglie di rivestimento delle fortificazioni di questa Comune secondo le istruzioni, e ne' siti, che verranno indicati, di comparire nella Sala della Municipalità alle ore 5 pomeridiane delli 30 corrente, ove si delibererà al miglior offerente, dichiarando che li fatali per la diminuzione di festa, o mezza festa scaderanno all' ora suddetta del dì immediatamente seguente.

Dalla casa Municipale li 28 termidoro anno 8.

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

Invito a chi volesse attendere all'acquisto
di due Casotti situati in vicinanza
del *Cenotafio*.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ DI TORINO

Chi volesse attendere all'acquisto di
due piccoli Casotti già servienti di ma-
gazzeno a polvere, con cinta all' in-
torno, e rispettiva fabbrica del Corpo
di Guardia a caduno d'essi attinente,
in vicinanza del *Cenotafio* alla Rocca,
lateralmente alla strada perimetrale della
fortificazione della presente Comune,
da venderli unitamente, o separata-
mente, comprese tavole 50 di terre-
no ad ognuno di essi aggregate, potrà
comparire nella sala della Municipalità
li 30 del corrente, ed alle ore 10 di

Francia della mattina, ove saranno
deliberati al miglior offerente, dichia-
rando che ove il partito unito superi
i partiti separati farà questo preferito,
e così viceversa, e dichiarando inoltre,
che li fatali per l'aumento della festa,
o mezza festa saranno ristretti a venti-
quattr'ore dopo il deliberamento.

Dalla casa Municipale li 28 termidoro
anno 8.

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

Invito alle Municipalità di vegliare sui malviventi ed allarmisti, coll'obbligo di rapportare la carta di sicurezza.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

MIGLIORE

REGGENTE IL MINISTERO DI PULIZIA
GENERALE

La conservazione dell'ordine, la sicurezza pubblica e privata, e l'esecuzione delle Leggi, che ne sono le protettrici, furono una delle prime cure dell'attuale Governo, e a tali principali oggetti di pulizia generale io consecrai le attenzioni mie, le mie sollecitudini, tosto che fui chiamato a reggerne il Ministero.

Tutti coloro, che presiedendo al Governo ebbero in mira di rendere i Popoli felici sulla scorta de' buoni costumi, conobbero sempre che le provvidenze dirette a prevenire la colpa, e a diminuire il numero de' delitti, gio-

vano assai più di quelle, la cui origine è la corruzione troppo estesa, la cui forza è tutta vendicatrice.

Appunto a tal fine mirarono le proclamazioni della Commissione di Governo, e le insinuazioni pacifiche, colle quali si volle richiamare ciascun Cittadino all'esercizio de' propri doveri, e delle virtù sociali, d'onde nascono la fraterna concordia, la tranquillità, il ben comune.

Ma nel tempo stesso, che la massima parte de' Cittadini con lodevole emulazione corrisponde alle savie, e giuste mire del Governo, e concorre alla grand'opera della felicità della Patria, lo spirito maligno di quella impotente fazione, che veder vorrebbe annichilata nella sua culla la Libertà Piemontese, si sforza di porre in campo li tortuosi suoi mezzi, e raggiari.

Se però ella è cosa grande per il Governo, e per la Nazione di preferire al rigore la dolcezza, l'interesse comune esige poi imperiosamente, che inesorabile si alzi il braccio della giustizia, e che la punizione di coloro, i quali accolsero con disprezzo gli inviti della moderazione, serva agli altri di salutare congegno.

Vol. IV.

E

In queste circostanze le misure più proprie saranno quelle, che tendendo a prevenire, e scemare i delitti collo sradicarne le cause primitive, cioè col procurare l'esatta, indistinta, imparziale esecuzione delle Leggi, e collo spegnere ogni prima scintilla d'agitazione, e di discordia, contengano insieme precauzioni energiche contro i male intenzionati, persone sospette, malviventi, e generalmente contro tutti i perturbatori della pubblica sicurezza, e tranquillità, e diano così la più pronta attività all'esercizio dei doveri delle Autorità costituite, e ben dirigano l'uso della forza armata.

Io non dubito dello zelo di tutti i pubblici Funzionarij nel rivolgere a tali importanti oggetti le sollecitudini loro; per altro è dover mio di rammentare, e raccomandar loro l'eseguimento di alcune particolari disposizioni:

Primo. Che le Municipalità di que' Comuni, nei quali non è ancora organizzata la Guardia Nazionale, s'impieghino in un oggetto, da cui dipende principalmente la tranquillità, e la sicurezza pubblica, con tutta la vigilanza, ed attenzione, affinchè la scelta degli Uffiziali cada sopra persone for-

nite di coraggio ed attività, non meno che d'ottime qualità morali, civismo, ed interessamento per il ben pubblico; e non v'abbia parte l'intrigo, e la venalità.

Gli Uffiziali Municipalisti faranno risponsali verso il Governo delle conseguenze, che potrebbero produrre le elezioni fatte non secondo gli additati principj.

2. Il ben pubblico esige, che le Municipalità diano tutte le sollecitudini perchè si eseguisca il disposto dal proclama del Generale in capo dell'Armata d'Italia Massena delli 13 termidoro relativamente alla sicurezza delle pubbliche strade.

L'esatto adempimento degli ordini in esso a tal oggetto diretti può solo evitare alle popolazioni di ciascun Comune i mali, che cagionano le bande de' malviventi, e li castighi, di cui per la negligenza dei Municipalisti sono collo stesso Proclama minacciate.

3. Sarà perciò dovere di ciascuna Municipalità destinar regolarmente pattuglie, che percorrano le strade principali, e quando le circostanze lo esigano, le Municipalità de' Comuni vicini uniranno la rispettiva lor forza

armata, e la impiegheranno di concerto per procurare gli arresti dei malviventi, e per assicurare la pubblica tranquillità: in questo ultimo caso per altro ogni Municipalità renderà immediatamente il Commissario della sua Provincia partecipe del fatto, e della determinazione presa con tutte le circostanze.

4. Sono sotto la vigilanza delle Municipalità, e delle Autorità costituite coloro, che in vece di godere quietamente della protezione delle pacifiche Leggi del Governo, ne abusano indegnamente con ispargere voci d'allarme.

Perciò qualora o direttamente, o con relazioni di persone degne di fede ne risulti ai Commissarj, alle Municipalità, od ai Giudicenti, che qualche individuo, o in pubblico, o in private adunanze tenga discorsi diretti a turbare la pubblica tranquillità, o tenti di svolgere li suoi Concittadini dalla confidenza nell'attuale Governo, o sparga proclami incendiarj, ovvero apocrifi, qualora specialmente concorrano in tali individui altre qualità, che ne li rendano vieppiù sospetti, dovranno sotto la loro responsabilità farne seguire indilatatamente l'arresto.

Si intenderanno egualmente sottoposti

alla vigilanza delle Autorità costituite que' Cittadini, che dovendo per ragion del loro stato precedere gli altri nell'esempio, deviassero dai doveri del proprio istituto, che loro impone di insinuare la pace, la concordia, e la rispettosa obbedienza alle Leggi, ed ai Magistrati.

5. La divisa della coccarda Nazionale, che colla Legge dei quattro corrente terrore si prescrive di portare, è il segno, che ricorda ai Piemontesi la loro unione, ed indipendenza. Se dopo che la Legge ce ne ha fatto un indispensabile dovere havvi ancora di quelli, che colla rea loro disubbidienza mostrino di non volere una Patria comune con noi, e di conservar contro di essa disposizioni nemiche, costoro sono i meno degni di riguardo.

Onde tanto i Commissarj, quanto le Municipalità, e Giudicenti faranno arrestare coloro, che oseranno presentarsi in pubblico senza la coccarda Nazionale.

6. L'eseguimento della Legge delli 29 messidoro, che ordina agli individui del già contado di Nizza, i quali si portarono ad abitare in Piemonte dopo il primo settembre 1792 (v.s.) di escire

dallo Stato, è pure un oggetto di particolare vigilanza delle Municipalità.

Siccome però nell'avere alcuni di tali individui ottenute carte di sicurezza, ossia di dilazione, possono essersi tacite particolari circostanze, le quali esigano perciò di richiamare ad un nuovo esame le domande di coloro, che le hanno rapportate; così tutti gli individui che dopo l'accennata Legge otterranno carte di sicurezza, ossia di dilazione, dovranno presentarle a questo Ministero di Pulizia generale fra giorni tre, se abitanti in questo Comune, e se nelle Provincie fra giorni otto dopo la pubblicazione del presente, passati li quali rispettivi termini, le lettere di sicurezza o dilazione d'or in addietro ottenute non s'intenderanno aver più alcun vigore, e gl'individui, che le riterranno, saranno ciò non ostante soggetti irremissibilmente al prescritto della prementovata Legge.

7. Ogniqualvolta poi seguirà qualche arresto in dipendenza delle avanti espresse disposizioni, ne sarà tosto dato avviso dalle Municipalità ai Commissarj, e da questi al mio Ufficio.

8. Tutti li Cittadini, esclusi solo gli abitanti di questo Comune, e li minori

d'anni quattordici, dovranno rapportare una carta di residenza da spedirsi *gratis* dalla Municipalità del loro domicilio, nella quale si esprimeranno il nome, cognome, patria, connotati, professione, o mestiere di ciascun Cittadino, a cui sarà detta carta di residenza spedita.

9. Tutti coloro, che faranno ritrovati fuori del loro domicilio non muniti di detta carta di residenza, verranno arrestati.

10. Tutti li Corpi militari tanto di Truppe di linea, che della Guardia Nazionale, che procederanno all'arresto di qualche Cittadino non munito della carta di residenza, lo presenteranno tosto alla Municipalità del Comune, nel cui recinto, o territorio sarà seguito l'arresto.

11. Ove gli arrestati prestino cauzione, o facciano constare colla deposizione di due persone probe delle loro buone qualità, verranno rilasciati; in difetto si riterranno in arresto, e la Municipalità ne informerà quella del Comune di ordinario domicilio degli arrestati per averne gli opportuni riscontri, li quali essendo favorevoli, ne farà seguire il rilascio; qualora però venga a risultare, che gli arrestati siano

persone oziose, e vagabonde, od altrimenti sospette di qualche specifico delitto, saranno tosto rimesse alla Giurisdizione ordinaria per l'opportuno procedimento.

12. Tutti i Cittadini abitanti in questo Comune, esclusi parimente li minori d'anni quattordici, dovranno rapportare una carta di sicurezza, che verrà loro spedita *gratis* dalla Municipalità colle specificazioni, di cui al capo ottavo.

13. Tutti li forestieri, che intenderanno far loro dimora in questo Comune oltre li giorni tre, dovranno pure munirsi di detta carta di sicurezza per ottener la quale saranno tenuti a presentare alla Municipalità di questo Comune la carta di residenza rapportata dalla Municipalità del loro ordinario domicilio.

14. Tutti gli abitanti di questo Comune, e li forestieri contemplati nel capo precedente, che non saranno muniti di detta carta di sicurezza, verranno pure arrestati come sospetti, trattenuti in istato d'arresto, e presentati nanti il primo Commissario di pulizia di questo Comune per l'eseguimento delle disposizioni espresse nell'articolo 11.

15. Tutte le dette carte tanto di sicurezza, che di residenza si spediranno dalle predette Municipalità per un tempo determinato a loro arbitrio, non eccedente però quello di quattro mesi; scaduto il qual termine non saranno più riguardate come valide, e sarà ciascuno tenuto di farle rinnovare.

16. Per rapportare dette carte di residenza, e sicurezza si prefigge il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente, pendente il quale non si potrà divenire a verun arresto per difetto delle carte suddette.

Tutte le Autorità costituite, ed i Commissarj specialmente, cui precipuo incarico è di vegliare all'osservanza delle Leggi, sono invitati a concorrere con quella premura, ed interesse, che loro ispirano il dovere, e l'amore della Patria per l'eseguimento delle presenti disposizioni, alle quali le Amministrazioni Municipali dovranno dare tutta la pubblicità.

Torino li 29 termidoro anno 8 Rep.
(17 agosto 1800 v. s.)

MIGLIORE

BERTONE Segr.

Invito alle Municipalità di far noto
al Commissario i pubblici Funzionarj.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL COMMISSARIO

DEL GOVERNO

*Del Comune e Provincia di Torino ,
alle Municipalità.*

Intento il Governo a procurare con tutti i mezzi la felicità della Nazione, e persuaso che questa in parte dipende da coloro che presiedono alla giustizia, alla pubblica istruzione, ed al culto, o che sono incaricati di qualche ramo d'amministrazione, e volendo, che le cariche siano conferite a persone dotate di sufficienti lumi, di probità, e d'attaccamento all'attuale sistema, desidera di avere le notizie più giuste ed imparziali sui pubblici Funzionarj; v'invito perciò, Cittadini Municipali, di

trasmettermi fra il termine di giorni 5 dopo la ricevuta della presente circolare le necessarie notizie su quest'oggetto, ed affine di secondare pienamente le mire del Governo, vi prescrivo di fare a ciascun capo di questito della presente circolare una categorica risposta.

1. Se la vostra Comune sia provvista di Giudicante.

2. Qualora l'Ufficio sia provvisto, se il soggetto che copre questa carica sia un personaggio dotato di tutte le qualità, che si richiedono nei pubblici Funzionarj.

3. Nel caso che il Giudicante o per la sua immoralità, insufficienza, ed anticivismo non goda la pubblica estimazione, me ne informerete, somministrandomi quelle prove che sarete in grado di dare.

4. Quando il vostro Giudicante per la sua moralità, e civismo si sia meritata la pubblica estimazione, per questa parte, mi ragguaglierete se nell'esercizio del suo impiego, principalmente nei criminali procedimenti, abbia dimostrato tutta quella sollecitudine, attività ed esattezza, che il proprio dovere e l'umanità esigono.

5. Mi renderete inteso a quale somma poco più poco meno possono ragguagliarsi i dritti dell' Ufficio pendente il corso dell'anno, con indicare se il Giudicante sia anche Segretario unito.

6. Siccome si potrebbe erigere qualche Giudicatura in mandamento, unendo insieme diverse Comuni, così nel caso che la vostra per la sua tenue popolazione, od altri motivi dovesse far parte di qualche mandamento, mi designerete a quale delle Comuni a voi vicina e concentrica per esserne capo, desideraste d'essere uniti.

7. Se nella vostra Comune vi esistano Collegj Nazionali, case di pubblica istruzione e Seminarj, mi renderete inteso di quale moralità, civismo e lumi siano forniti i Riformatori, Assessori, Rappresentanti, il Protomedicato, Professori, e li Direttori di spirito, se siano esatti o no nel compiere i doveri annessi al loro impiego.

Riguardo poi alle case di pubblica istruzione mi ragguaglierete della maniera, con cui sono amministrate, e se coloro, che sono destinati per l'economia ed amministrazione di queste, siano dotati di probità, onestà, e civismo.

8. Qualora le cattedre stabilite nei rispettivi Collegj siano sprovviste di Professori, o dalle prove che avrete somministrate circa il loro civismo, e probità, possiate presagire qualche provvidenza a loro riguardo, mi proporete dei soggetti, nei quali concorrano le qualità che si richiedono per la pubblica istruzione in un governo libero.

9. Le Municipalità, nelle quali non v'esistono che le scuole comunali si conformeranno nel loro riscontro ai due articoli precedenti.

10. Le Municipalità renderanno esatto conto della condotta tenuta dai loro Parochi, vice-Curati, Cappellani di campagne, Beneficiati, e Ministri del culto in generale, sia dopo l'epoca degli 8 dicembre 1798 v. s., sia dall'epoca dell'invasione del Piemonte seguita nella primavera dell'anno scorso, sia dopo l'ultima entrata dei Francesi nella nostra patria, e somministreranno le opportune cause di scienza, acciò si possa provvedere su quest'oggetto importantissimo.

Non tralascieranno di dare anche quei ragguagli che riguardano meramente i Parochi come pastori d'anime, e se

oltre all'esattezza nell'adempimento de' suoi doveri, possedano le virtù sociali.

11. Daranno finalmente le dette Municipalità un' imparziale notizia sulla condotta, civismo, e carattere di tutti i pubblici Funzionarj.

12. Siccome l'umanità richiede, ed il bene dei nostri simili esige, che gli ospedali, e le altre pie istituzioni destinate in sollievo ed al vantaggio della società vengano amministrate di maniera che siano intieramente soddisfatte le mire lodevoli degli institutori, e benefattori d'esse, renderete inteso quest' Uffizio ;

1. Di qual carattere siano forniti gli amministratori ;

2. In quale maniera siano amministrati i redditi, e a quale uso convertiti ;

3. Nel ragguaglio che darete sugli abusi, e malversazioni, proporrete le misure da adottarsi per toglierli, e per andar al riparo in avvenire di simili inconvenienti.

Torino li 12 termidoro anno 8
(1 agosto 1800.)

CASTELLI.

SECONDO JANO Segr.

17 Termidoro (5 agosto)
Ordine riguardo la sanità.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL COMMISSARIO

DEL GOVERNO.

Nella Comune, e Provincia di Torino.

Considerando, che il vantaggio della Nazione esige che si diano le più pronte provvidenze, ad oggetto di preservare dal morbo epizootico il bestia-
me, che, oltre al contribuire essenzialmente alla pubblica sussistenza, ed al progresso dell'agricoltura, forma ezian-
dio uno de' principali rami di commercio nell'estero ;

Ravvisando ch'egli è dovere della pubblica Autorità d'invigilare, che siano allontanate dal paese tutte le cagioni, che possono nuocere alla comune sanità : ordina :

1. Le Municipalità, ed i Giudicanti faranno con ogni puntualità ed esattezza eseguire i provvedimenti datisi in fatto

di sanità, e specialmente quelli contenuti nei Manifesti delli 23 dicembre 1797, e 18 gennajo corrente anno.

2. Daranno le provvidenze opportune per far seppellire i cadaveri o insepolti, o mal sepolti, in dipendenza degli occorsi fatti d'armi.

3. E' proibito alle Municipalità di far uso della calce per l'esecuzione dell'articolo secondo, perchè si è riconosciuto non essere in oggi più adattabile l'uso della calce, la quale mettendosi sui cadaveri già infraciditi svilupperebbe un'aria assolutamente mortifera.

4. Dovranno le Municipalità per l'esecuzione del succennato articolo secondo coprire i cadaveri il più che si può, e secondo la località ne sarà suscettibile, con terra per l'altezza non minore di un piede e mezzo, senza però smuovere in alcun modo i cadaveri, affine di scansare maggiori putride e pericolose esalazioni.

5. Le Municipalità fra il termine di giorni 5 dopo la ricevuta del presente renderanno conto delle misure prese per l'esecuzione di esso.

Torino li 17 termidoro anno 8
(5 agosto 1800 v. s.)

CASTELLI.

SOFFIETTI Segr.

18 Termidoro (6 agosto)

Organizzazione del Consiglio di giustizia pel Comune d'Alessandria.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Premurosa di organizzare il Consiglio di Giustizia residente in Alessandria; decreta: 1. Il Consiglio di Giustizia residente in Alessandria è composto dei seguenti Cittadini:

Reggente Degiorgi.

Congiudici Bono, Adorni, Paltineri, Agosti.

Avvocato Fiscale Rigoletti.

Sostituito Baiveri.

Avvocato de' poveri Agosti Saverio.

Sostituiti Borgonzio, Adorni figlio.

Procuratore de' poveri Ghè.

Segr. Jori.

Vol. IV.

F

2. Li Cittadini, Acchiardi, Massa, Castelnovo, Cavasanti, Derosi, Prelli, Lazari, Viecha cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni; riservandosi il Governo di provvederli altrimenti all'occorrenza del caso.

3. Il Reggente la Segreteria degli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino dal palazzo di Governo li 18 termidoro anno 8 della Rep. Fr. (6 agosto 1800 v. s.)

BAUDISSON P.

RAMUSATI Segr. gen.

22 Termidoro (10 agosto)

Ordine agli Uffiziali di presentare i loro nomi, trattenimenti, e stato alle Municipalità.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL COMMISSARIO

DEL GOVERNO.

Visto l'articolo 3 del Decreto della Commissione di Governo degli 11 termidoro corrente, col quale il Reggente la Segreteria di guerra è incaricato di presentare indilatamente alla Commissione di Governo uno stato degli Uffiziali ivi designati;

Vista la lettera del Reggente la Segreteria di guerra, colla quale invita quest'Uffizio a presentare uno stato dell'età, ed anzianità di servizio di tutti i Militari abitanti in questo Comune, e Provincia, ordina quanto segue:

1. Tutti gli Uffiziali dello Stato-Maggiore delle Piazze, giubilati, trat-

tenuti, ed in aspettativa sotto l' antico Governo faranno risultare fra il termine di giorni 3, se residenti in Provincia, e di 7 se in questo Comune, dopo la pubblicazione del presente, presso le loro rispettive Municipalità, del loro nome, cognome, patria, età, servizi prestati, paga, pensione o trattenimento, come pure del loro stato, del loro patrimonio o risorse tanto in beni stabili, come in pensioni, vitalizi o altri redditi e mezzi di sussistenza.

2. Le Municipalità apriranno un registro per ricevere queste consegne, e vi contrapporranno, fra lo spazio sovra prescritto, le opportune annotazioni risultanti dalle imparziali e segrete informazioni, che prenderanno non tanto sugli articoli sopraccennati, quanto sulla probità e civismo di detti Uffiziali, e quindi lo trasmetteranno a quest' Uffizio.

Torino li 22 termidoro anno 8
(10 agosto 1800 v. s.)

BERTINI Vice-Commiff.

SECONDO JANO Segr.

28 Termidoro (16 agosto)

Invito alle Municipalità di trasmettere lo stato dei Cittadini che hanno pagato, e dei morosi.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL COMMISSARIO

DEL GOVERNO.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Vista la Legge delli 15 termidoro, in vigor della quale i Commissarj del Governo sono incaricati a far seguire i pagamenti delle imposizioni fra il termine, e modi dalla suddivisata Legge prescritti.

Considerando, che il ristagno nel pagamento delle pubbliche imposte può divenire sorgente di gravissime calamità, ed incagliare le rette intenzioni d' un Governo giusto, provvido, e Repubblicano, manda eseguirsi quanto segue:

Primo. Le Municipalità trasmetteranno indilatamente a quest' Ufficio a termini del §. 9 della citata legge la fede della pubblicazione, e lo stato dei Cittadini che hanno pagata, e di quelli, che si sono resi morosi, acciò si possano prendere dall' Ufficio le misure le più energiche, e rigorose per costringerli al pagamento eziandio per mezzo della forza armata.

2. Le dette Municipalità renderanno conto del riparto fatto sui Negozianti del loro Comune a termini dell'articolo 27 della già citata legge, e trasmetteranno uno stato dei morosi, acciò si possano prendere le necessarie misure.

3. Sono incaricate le Municipalità di attivare il pagamento delle taglie, eccitando gli esattori a procurarsi dall' Ufficio d' Intendenza le opportune ingiunzioni contro i morosi.

4. Tutte le Municipalità, le quali non hanno ancora fatto versare in questa Tesoreria Provinciale la somma, della quale sono state quotate con circolare di quest' Ufficio delli 17 corrente, in dipendenza di Decreto della Commissione di Governo delli 13 medesimo, sono incaricate sotto la propria responsabilità di curare la riscossione

da' particolari stati quotati nel riparto fattosi dalle rispettive Municipalità con tutti li mezzi più efficaci, e di diffidare li morosi, che nel caso di ulteriore ritardato pagamento verranno militarmente compelliti.

5. Si eccitano tutte le Municipalità, che non hanno trasmesso lo stato dei debiti inerentemente al Decreto della Commissione di Governo delli 2 termidoro, e Circolare di quest' Ufficio delli 7 stesso mese, a trasmetterlo indilatamente, avvertendo di descrivere in esso stato non solo li debiti, ma eziandio tutte le provviste, e spese fatte per le truppe Austro-Russe, e Francesi, e nella conformità dall' accennato Decreto prescritta.

Torino li 28 termidoro anno 8
(16 agosto 1800 v. s.)

BONGIOANNI

SOFFIETTI Segr.

30 Termidoro (18 agosto)

Notificanza riguardo l'impresa di provvedere alla sussistenza delle Truppe.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL GENERALE

DELLE FINANZE NAZIONALI

A termini del §. 3 della Legge delli 12 termidoro notifica essersi coll'approvazione della Commissione di Governo inteso tra l'Ufficio Generale del Soldo, e il Cittadino Stefano Gambarotta un contratto, per cui questi si obbliga di provvedere e distribuire generi di sussistenza alle truppe Piemontesi, e Francesi, di stazione, o di passaggio nel Piemonte, pendente mesi 4 riguardo alle truppe Piemontesi, e rispetto alle Francesi fino a che ne occorrerà il bisogno, ed il predetto Ufficio Generale si obbligò di far cedere anticipatamente al Cittadino Gambarotta in piena proprietà beni Nazionali

per la somma di lire duecento cinquanta mila, da scontarsi rateatamente, e successivamente per quell'altra somma, che sarà corrispondente alle maggiori somministrazioni che fossero per farsi.

Ed aver quindi il Cittadino Gambarotta eletto il tenimento di Mirafiori di giornate 361, 61 circa con castello, fabbriche, ragioni, e fitti d'acque ed altri diritti e crediti annessi secondo l'estimo fatto dal Cittadino Architetto Cardone in lire 268m. 500.

Previene inoltre che attesa la somma urgenza il contratto anzidetto, i cui capitoli possono vedersi all'Ufficio di Finanze, sarà stipulato giorni 2 dopo la presente notificanza.

Torino li 30 termidoro anno 8
(18 agosto 1800 v. s.)

DAL-POZZO.

TILETTO INVITATIVO L'ARCHITETTO NAZIONALE.

Fa noto al Pubblico, che essendosi presentato un partito di ll. 8 per cadauna pianta delli 13 lotti esposti in vendita con Tiletto delli 21 cadente termidoro, delle piante esistenti, e marcate nel Parco della Veneria Torinese, se ne deverrà all'incanto sul partito suddetto giovedì mattina 3 dell'entrante fruttidoro alle ore 9, e successivamente nell'Ufficio delle Fabbriche, e Fortificazioni, dove si delibereranno lotto per lotto all'ultimo e miglior offerente, colla dichiarazione, che li fatali si restringono ad un giorno solo. Avvisando chiunque voglia quindi fare l'aumento di sesta o mezza sesta di comparire sabbato mattina 5 dello stesso mese alle ore 9 e successivamente.

Dall'Ufficio, li 30 termidoro anno 8 Repubblicano (18 agosto 1800 v. s.)

SCHIAVINI Segr.

30 Termidoro (18 agosto)

Invito ai Negozianti, e Mercanti di presentare la quitanza della pagata imposizione.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL CONSOLATO NAZIONALE DEL PIEMONTE

*Sulli Cambj, Negozi, ed Arti
in Torino sedente.*

La Commissione di Governo avendo con Decreto 17 corrente termidoro incaricato questo Magistrato di curare l'osservanza del §. 9 dell'Editto 31 scorso dicembre, con cui venne imposto alli Cittadini Banchieri, Negozianti, e Mercanti di ogni sorta il pagamento del quarto della somma che ciascuno di essi ha dovuto pagare in dipendenza dell'altro Editto 6 ottobre 1797, perciò si diffidano li medesimi, esclusi quelli accennati nel §. 11 dello stesso Editto 31 dicembre, di divenire al pagamento

suddetto fra il termine, e nel modo portato dal §. 6 della Legge 15 termidoro (3 agosto 1800 v. s.), da farsi tale pagamento nella Tesoreria Generale, o Provinciale Nazionali, sotto pena della compulsione militare, e di soggiacere a' termini del §. 41 della stessa Legge 15 termidoro al pagamento del quarto di più della tangente che avrebbero dovuto pagare; invitando pure li medesimi a fare fede immediatamente dell'anzidetto pagamento colla presentazione delle quitanze di detta Tesoreria alla Segreteria del Consolato Nazionale per essere registrate.

Torino li trenta termidoro anno 8 della Repubblica Francese (18 agosto 1800 v. s.)

Per detto Consolato Nazionale.

Musso Segr.

30 Termidoro (18 agosto)

Avviso a coloro che hanno l'alloggio gratis nei palazzi ex-reali.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LUIGI CEPPI

ISPETTORE DELLA SALA

PRESSO

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Le esenzioni, e concessioni personali accordate senza corrispettivo dal passato Governo agli impiegati delle corti dell'ex-re, e degli ex-principi non essendo compatibili coll'attuale sistema di Governo, si prevengono perciò tutti i Cittadini, i quali occupano abitazioni nei palazzi, e fabbriche già appartenenti all'inaddietro re, e famiglie reali, state loro assegnate gratuitamente; Primo. Che nello spazio d'una de-

cade dalla data del presente dovranno dichiarare per iscritto all'ufficio dell'Ispezione della Sala, se intendano o no di continuare negli alloggi, che attualmente occupano.

2. Nel caso di continuazione dovranno assoggettarsi al pagamento di quell'annuo fitto, che verrà stimato dall'Architetto Nazionale, da cominciare a decorrere dal primo del prossimo ottobre (v. s.); ma non sarà loro permesso di subaffittare nè tutto, nè parte di detti alloggi.

3. Rispetto a coloro, che si congederanno, sono diffidati, che dovranno evacuare le loro abitazioni con tutto il prossimo mese di settembre (v. s.)

Torino, dal Palazzo di Governo, li 30 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (18 agosto 1800 v. s.)

30 Termidoro (18 agosto)

Ordine per la consegna di tutte le persone alloggiate in questo Comune.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL CITTADINO VALLINO

PRIMO COMMISSARIO NELL'UFFIZIO
DI PULIZIA DI QUESTO COMUNE
E TERRITORIO.

Questo Comune, che in maggio 1799 era sgombro dai ladri, e malviventi mercè la vigilanza di quest'Ufficio secondato allora dalla Guardia Nazionale, ha dovuto nell'ingresso degli Austro-Russi vedergli in gran copia rientrati.

Per la tolleranza, pel mal esempio sonosi i cattivi accostumati al delitto, e la quiete, e l'impunità gli ha dato il campo di raffinarsi nella malizia.

E lo stato d'incertezza, che si suppone dai male intenzionati, inferve ad accrescerne il numero, ed a confermarne l'orgoglio.

Resta perciò penetrata al vivo la sensibilità di chi vuole, e deve curare la pubblica sicurezza, e la tranquillità.

Ond'è che per opporre un riparo, e prepararsi la strada atta a ricondurre il buon ordine si crede opportuno di richiamare all'osservanza parecchi provvedimenti, che servirono altre volte al fine proposto.

Epper ciò si ordina quanto segue:

Primo. Tutti i padroni di case in questo Comune, e Borghi dovranno fra giorni tre dopo la pubblicazione del presente presentare in iscritti al preposto di quest' Ufficio la consegna delle famiglie, e persone abitanti, od alloggiate nelle rispettive case, le quali non avendo rendite bastanti al loro mantenimento se ne stanno sfaccendate senza esercizio stabile di mestiere, o professione, con descrivere in detta consegna il nome, cognome, e patria di dette persone, ed il piano della casa abitata, sotto pena di scuti due.

2. Fermi li provvedimenti di quest' Ufficio riguardo alle consegne da farsi dagli Albergatori, Osti, Locandieri, ed Affittavoli di camere mobigliate, dovranno anche coloro, i quali somministrano mediante mercede il sem-

plice alloggio, o letto consegnare a quest' Ufficio le persone abitualmente da essi alloggiate, o che in avvenire prenderanno l'alloggio, sotto la pena di scuti cinque, ed eziandio del carcere, qualora si tratti di recidivi, o vi concorra l'indizio di rea connivenza.

3. Tutti gli abitanti in questo Comune, e Borghi, i quali non hanno ivi casa affittata, dovranno sotto la pena di scuti cinque consegnarsi personalmente a quest' Ufficio fra il termine di giorni cinque prossimi, ed ivi dar conto del loro nome, cognome, e patria, del luogo, in cui hanno preso alloggio, del tempo, che vi soggiornano, e del motivo, e fine, per cui vennero, e si sono trattenuti in questo Comune; se eserciscano qualche professione, oppure vivano di proprie rendite, e dove queste sieno.

4. Gli Osti, Locandieri, Ottonai, Stagnajuoli, Pajuolai, Rigattieri, Pattari, Ferravecchi, i quali contravvenissero alla sottomissione da' medesimi passata nanti quest' Ufficio, ed ai precedenti ordini concernenti la consegna da farsi di tutte le cose, che compreranno, o riceveranno in pegno,

pagamento, o permuta, oppure per vendere, oltre alle penali pecuniarie prescritte con detti ordini, incorreranno pure la pena d'un mese di carcere, ed in caso di recidiva di altra maggiore adattata alle circostanze, e lo stesso avrà luogo quanto agli Ebrei.

5. Non potranno gli Osti, e Cabarettieri dar da mangiare, o bere dopo suonate le ore undici di Francia della notte a qualunque persona non alloggiata ivi, sotto la pena di uno scuto.

6. Resta vietato ai Cabassini sotto la pena del carcere di trasportare di notte tempo da un luogo all'altro invogli, od effetti di qualunque sorta, salvo siasi rapportata licenza in iscritti da quest'Uffizio.

7. I proprietarj delle case, alle quali si ha l'accesso per due, o più porte, giunta che sia la notte, ossia dopo le ore ventiquattro dovranno tenerne aperta una sola sotto la pena di scuti due in caso di contravvenzione.

8. Sotto la medesima pena dovranno i suddetti proprietarj far chiudere le porte necessarie all'ingresso delle loro case alle ore undici di Francia della notte, e farle tener chiuse pel resto della medesima, con mantenere dal

principio della notte sino all'ora suddetta del chiudimento appesa, od affissa una lampada con lume sufficiente, e valevole a far distinguere li sottoposti, e circostanti oggetti, e ad illuminare, ove sarà possibile, il principio della scala.

9. Dovranno parimenti detti proprietarj far chiudere, e tener chiusi gli anditi delle cantine, soffitte, ed altri luoghi aperti, e nascondigli se vi sono nelle loro case, onde nè di giorno, nè di notte possano clandestinamente ricoverarvisi persone sospette, sotto la pena suddetta.

Torino 30 termidoro anno 8 Rep.
(18 agosto 1800 v. s.)

VALLINO

ARDY Segr.

30 Termidoro (18 agosto)

Ordine riguardo la consegna degli Uffiziali de' Reggimenti Provinciali.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL COMMISSARIO

DEL GOVERNO.

Nel Comune, e Provincia di Torino.

Inerentemente alla lettera del Reggente la Segreteria di Guerra delli 27 termidoro, colla quale invita quest'Ufficio a trasmetterle uno Stato degli Uffiziali de' Reggimenti Provinciali domiciliati in questo Comune, e Provincia, manda eseguirsi quanto segue:

Primo. Tutti gli Uffiziali dei Reggimenti Provinciali domiciliati in questo Comune trasmetteranno fra il termine di giorni tre dopo la pubblicazione del presente alla Segreteria di questo Commissariato uno stato, in cui designeranno il loro nome, cognome, età,

patria, grado, e le diverse epoche, in cui prestarono il loro militare servizio.

Secondo. Il sovradivisato Stato dovrà essere sottoscritto dai Consegnanti, prevenendoli, che qualora venisse riconosciuto infedele, non si avrà ad essi alcun riguardo.

Torino li 30 termidoro anno 8
(18 agosto 1800 v. s.)

BERTINI Vice Commissario

SONFIETTI Segr.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

REGOLAMENTO

DI PULIZIA

PIAZZA DI TORINO.

Il Comandante della Piazza informato, che persone mal accorte percorrono le passeggiate pubbliche a cavallo, ed in vettura, e che alcuni abitanti pacifici hanno sofferto di questo inconveniente

Proibisce a qualunque Cittadino di andare sulle pubbliche passeggiate a cavallo, od in vettura a qualunque ora sì di giorno, che di notte.

Coloro, che contraverranno a questa proibizione saranno arrestati, e condotti nanti il Comandante della Piazza per essere sottoposti a quella emenda, che di ragione.

I posti militari più vicini alle pubbliche passeggiate veglieranno alla rigorosa esecuzione del presente ordine.

Torino li 30 termidoro anno 8 Rep.

CASTEX Capo di Battaglione.

Ordine che accorda la permissione di portare le armi.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ARMATA D'ITALIA

DIVISIONE DEL PIEMONTE

*Dal Quartier-generale di Torino li 30-termidoro
anno 8 della Rep. Fr. una e indivisibile.*

CHABRAN

GENERALE DI DIVISIONE

COMANDANTE IN PIEMONTE

Veduto il Decreto del Generale in Capo Massena concernente il disarmamento, in data de' 13 termidoro;

Visto l'ordine dato in conseguenza di questo Decreto dal Generale Turreau delli 17 stesso mese;

Considerando, che se l'intenzione del Generale in Capo è di togliere ai malfattori ed ai briganti qualunque potere di nuocere, importa a lui ugualmente che al pubblico interesse, che la classe de' buoni Cittadini amici dell'or-

dine, e del Governo Francese non sia priva delle armi che servono alla difesa delle persone e delle proprietà contro questi medesimi briganti;

ORDINA QUANTO SEGUE:

1. Gli Officiali Generali Comandanti i diversi Circondarj potranno accordare permissione di porto d'armi.

2. Queste permissioni non saranno date che ai Cittadini muniti di un Certificato della loro Municipalità o d'un invito del Commissario del Governo del Piemonte in ciascheduna Provincia.

L'ordine del Generale Turreau continuerà tuttavia ad avere la sua esecuzione in tutte le disposizioni che non sono contrarie a quelle del presente che sarà stampato nelle due lingue, pubblicato, affisso, e spedito a tutte le Autorità civili e militari.

Il Generale Francese Comandante
in Piemonte,

Sottoscritto CHABRAN.

Per copia conforme

L'Ajutante Comand., capo dello Statomaggiore della Divisione del Piemonte
LECAT.

2 Fruttidoro (20 agosto)

Distribuzione della Carta di sicurezza.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Dovendo procedere all'esecuzione del Proclama del Reggente Ministro di Pulizia de' 29 termidoro (17 agosto v.s.) notifica a tutti li Cittadini di questo Comune a portarsi li 4 fruttidoro (22 agosto v. s.) nella Casa Municipale, e nella Camera attigua a quella destinata al pagamento della Capitazione, ove si spediranno le Carte di Sicurezza dalle ore 8 alle 12 del mattino, e dalle ore 3 pomeridiane alle 7.

Torino 2 fruttidoro anno 8 (20 agosto 1800 v. s.)

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

PIANTA

DELLA SEGRETERIA DI STATO.

Reggente la Segreteria.

Marentini Senatore.

Primo Ufficiale.

Bertone Avvocato.

Segretarj di Stato.

Chiarle.

Tefio Avvocato.

Regis Avvocato.

Pozzi Avvocato.

*Segretarj aggiunti collo stipendio
di Sottosegretarj.*

Ferrero Antonino Avvocato.

Rossi Michele.

Sottosegretarj.

Rosano.

Busson Avvocato.

Scritturali.

Anfinelli col titolo di Sottosegretario.

Ferrero.

Succarelli.

Marino Giuseppe Antonio.

Archivista coll'obbligo di attendere anche alla spedizione degli affari correnti.

Bourssetti.

Dispensato con annue ll. 1200.

Gioja già Segretario di stato.

Dispensato con ll. 800 per un anno.

Carelli già Segretario di stato.

Dispensato con ll. 400 per un anno.

Battaglia già Sottosegretario Archivista.

Dispensati con riserva di provvederli.

Clerico, Gay, e Gioja figlio.

STATO

*De' Comitati, in cui si è divisa
la Consulta.*

1. *Sicurezza pubblica*: Avogadro, Fornigliano, Pioffasco, Martino la Motta, Marcarini, Gejmet.
2. *Legislazione*: Francia, Gardini, Fasella, Nizzati, Tofi.
3. *Sussistenza*: Bay, Capriata, Martinet, Riccardi, Tonfo.
4. *Finanze*: Fava, Gambini, Negro, Ponte Lombriasco, Gazzaniga.
5. *Politico e militare*: Bello, Botta, Castelnuovo, La-Villa, Riccati.
6. *Istruzione pubblica*: Pacciotti, Pavasio, Regis, De-Allegre, Vassalli.

INDICE

DEL TOMO QUARTO.

12 Termidoro (31 luglio)

*Decreto della Commissione di Governo
per lo stabilimento d'una Commis-
sione Ecclesiastica . . . pag. 3*

13 Termidoro (1 agosto)

*Decreto della Commissione per la crea-
zione d'un'Amministrazione de' beni
Nazionali . . . 6*

20 Termidoro (8 agosto)

*Decreto della Commissione, che stabili-
sce diversi magazzini per ritirare le
granaglie . . . 9*

21 Termidoro (9 agosto)

*Invito dell'Architetto Nazionale a chi
volesse attendere alla compra di di-
verse piante . . . 12*

23 Termidoro (11 agosto)

*Notificazione della Camera riguardo alle
Gabelle del sale, e del tabacco . . . 14*

24 Termidoro (12 agosto)

Legge per i pagamenti e contratti . . . 17

23 Termidoro (11 agosto)

*Installazione della Commissione creata
per la vendita de' beni Nazionali . . . 33*

19 Termidoro (7 agosto)
*Convenzione seguita tra i Generali Mas-
 sena e Melas per lo stabilimento d'
 una linea di demarcazione, e libera
 navigazione sul Po* . . . 34

25 Termidoro.
*Avviso della Municipalità ai morosi di
 eseguire il pagamento della capita-
 z.* 41

27 Termidoro (15 agosto)
*Discorsi recitati al Governo dai Gene-
 rali Dupont, e Jourdan colla ris-
 posta del cittadino Botton* . . . 42
*Altri discorsi recitati dai suddetti Ge-
 nerali alla Consulta, e successiva ris-
 posta della medesima* . . . 50

26 Termidoro (14 agosto)
*Ordine dell' Uffizio dell' Intendenza ri-
 guardo il pagamento degli arretrati* 58

28 Termidoro.
*Invito della Municipalità a chi volesse
 attendere all'impresa della demolizione
 delle muraglie di questo Comune* 61

28 Termidoro.
*Invito della Municipalità a chi volesse
 attendere all'acquisto di due casotti* 62

29 Termidoro (17 agosto)
*Invito del Reg. il Ministero di pulizia
 alle Municipalità di vegliare sui mal-
 viventi, coll'obbligo ai Cittadini di
 rapportare la carta di sicurezza* 64

12 Termidoro (1 agosto)
*Invito del Commissario del Governo alle
 Municipalità di far noto al medesi-
 mo i pubblici Funzionarij* . . . 74

17 Termidoro (5 agosto)
*Ordine del Commissario, che prescrive
 varie provvidenze riguardo la sanità* 79

18 Termidoro (6 agosto)
*Decreto della Commissione per l'organiz-
 zazione d'un Consiglio di giustizia
 pel Comune d'Alessandria* . . . 81

22 Termidoro (10 agosto)
*Ordine del Commissario del Governo agli
 Uffiziali di presentare i loro nomi,
 trattenimenti e stato alle Municip.* 83

28 Termidoro (16 agosto)
*Invito del Commissario del Governo
 alle Municipalità di trasmettere lo
 stato dei Cittadini, che hanno paga-
 to, e dei morosi* . . . 85

30 Termidoro (18 agosto)
*Notificazione del Generale di Finanze
 riguardo l'impresa di provvedere alla
 sussistenza delle Truppe* . . . 88

30 Termidoro (18 agosto)
*Avviso dell' Architetto Nazionale del
 partito fattosi a tenore del tiletto* 21
 termidoro . . . 90

30 Termidoro (18 agosto)
Invito del Consolato ai Negozianti, e

<i>e Mercanti di presentare la quitanza della pagata imposizione</i>	91
30 Termidoro (18 agosto)	
<i>Avviso del Cittadino Ceppi a coloro che hanno l'alloggio gratis nei palazzi ex-reali</i>	93
30 Termidoro (18 agosto)	
<i>Ordine del Cittadino Vallino per la consegna di tutte le persone alloggiate in questo Comune</i>	95
30 Termidoro (18 agosto)	
<i>Ordine del Commissario riguardo la consegna degli Uffiziali de' Reggimenti Provinciali</i>	100
30 Termidoro.	
<i>Regolamento di pulizia per la Piazza di Torino</i>	102
30 Termidoro.	
<i>Ordine del Generale Chabran, che accorda la permissione di portare le armi</i>	103
2 Fruttidoro (20 agosto)	
<i>Avviso della Municipalità per la distribuzione della carta di sicurezza</i>	105
<i>Pianta della Segreteria di Stato</i>	106
<i>Stato de' Comitati, in cui si è divisa la Consulta</i>	108